
MISURE FISCALI E SOCIETARIE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La disposizione introduce un **contributo a fondo perduto** (c.d. “sostegno”) in favore dei soggetti economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

❖ **Criterio di accesso**

Il predetto sostegno spetta ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro e a condizione che l’**ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.**

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha registrato la riduzione richiesta ed è specificato che per tali soggetti ai fini della media rilevano i mesi successivi a quelli di attivazione.

❖ **Soggetti esclusi**

- Soggetti la cui attività risulti **cessata al 23 marzo 2021**;
- Soggetti che attivano la **partita IVA dopo il 23 marzo 2021**;
- gli **Enti pubblici** di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all’art. 162-bis del TUIR.

❖ **Meccanismo di calcolo e ammontare**

È abbandonato il meccanismo di calcolo che aveva come criterio di riferimento l’andamento cromatico delle regioni e l’elenco dei codici ATECO.

Il contributo, introdotto dal D.L. Sostegni, è determinato applicando una delle percentuali sotto riportate, previste per fasce di ricavi e compensi, allo scostamento di fatturato registrato:

- **60%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **non siano superiori a 100.000 euro**;
- **50%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **siano compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro**;
- **40%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano **compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro**;
- **30%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano **compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro**;
- **20%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 siano **compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro** (quest’ultimo valore costituisce il **limite massimo di ricavi generati nel 2019 per l’accesso al beneficio**).

A titolo esemplificativo, considerando un'attività che abbia subito una contrazione del fatturato da € 300.000 nel 2019 ad € 150.000 nel 2020, questariceverà un sostegno pari ad € 6.250 (al riguardo il contributo si ottiene applicando l'aliquota del 50% sulla media mensile pari ad € 12.500).

➤ **Ulteriori disposizioni sul tema**

In merito alle ulteriori disposizioni introdotte sul tema è chiarito che:

- Per tutti i soggetti (compresi quelli che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020), l'**importo minimo del contributo** riconosciuto ammonta ad **€ 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**;
- L'**importo massimo** del sostegno non può comunque essere superiore ad **€ 150.000**;
- Per beneficiare del contributo, i soggetti beneficiari dovranno **presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica, anche per il tramite dei loro intermediari**. Al riguardo, il contenuto dell'istanza e **i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**;
- Il sostegno **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi; non incide ai fini del calcolo per la deduzione degli interessi passivi e delle altre spese e componenti negativi diversi dagli interessi passivi; non concorre alla formazione del valore della produzione netta soggetta a IRAP.

Infine, sempre in tema di contributi a fondo perduto si segnala che:

- è **abrogata** la disposizione che prevedeva per l'anno 2021, **un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande** (di cui all'art.1 commi 14-bis e 14-ter del D.L. n.137/2020);
- è **modificata la disciplina in materia di contributi a fondo perduto per le attività economiche e commerciali situate nei centri storici** (ex art. 59 del D.L. n. 104/2020). A seguito delle modifiche introdotte, i contributi sono riservati, oltre che ai soggetti individuati originariamente, anche alle **attività svolte nei comuni ove sono situati Santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti**.

ATTIVITÀ DELL'AGENTE DALLA RISCOSSIONE

SOSPENSIONE DEI TERMINI

È prevista la **sospensione dei termini diversamento**, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo **dall'8 marzo al 30 aprile 2021** (termine precedentemente fissato al 28 febbraio 2021), derivanti da:

- ❖ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ❖ accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010);
- ❖ avvisi di addebito emessi dall'INPS (di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010);
- ❖ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 16/2012);
- ❖ ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I suddetti versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione “*entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*”, quindi **entro il 31 maggio 2021**.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la disposizione prevede inoltre uno **slittamento dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento**, prevedendo che:

- durante il periodo di sospensione (ossia dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021);
- successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
- anche dopo il 31 dicembre 2021, a particolari condizioni dettagliatamente previste dalla norma;

i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono **prorogati di 24 mesi**.

La stessa norma prevede, poi, la **proroga di 12 mesi** del termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al disarcio/sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Ulteriormente, in tema di:

- c.d. “rottamazione ter” (di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018);
- definizione agevolata delle risorse UE (di cui all’art. 5 del D.L. n. 119/2018);
- c.d. “saldo e stralcio” (di cui all’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018);
- riapertura termini per gli istituti della rottamazione ter e del saldo e stralcio (di cui all’art. 16-bis del D.L. n.34/2019);

è prevista la possibilità di non perdere i benefici relativi alle disposizioni sopra elencate qualora sia **effettuato integralmente il versamento**:

- **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle rate con scadenza nell’anno 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Al riguardo, la norma specifica che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l’effetto di c.d. “inefficacia della definizione” non si produce e non sono dovuti interessi.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

La disposizione prevede di fatto un **annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), **risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione** (da qualunque ente pubblico e privato) **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi nelle c.d. “definizioni agevolate” (fatti salvi i debiti esclusi espressamente dalla norma).

L’agevolazione spetta a:

- le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro.

È chiarito che le disposizioni attuative sono affidate a un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale saranno stabilite le modalità di annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Al riguardo è specificato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

È introdotta la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma elaborati entro il 31 dicembre 2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2018).

Potranno beneficiare della disposizione i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che abbiano registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, qualora non presentino la dichiarazione IVA).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate invierà la proposta di definizione, qualora sussistano i requisiti previsti.

La definizione non si è estesa ai controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

❖ **Fondo autonomi e professionisti**

La disposizione di fatto incrementa a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Si ricorda che tale misura è destinata a:

- lavoratori autonomie e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto al 2019;
- si rimane in attesa del decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF.

❖ **Disposizioni in materia di compensazione e debiti iscritti a ruolo**

Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

❖ **Istituzione e rifinanziamento di ulteriori fondi**

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- a) È istituito un fondo di euro 200 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del MEF volto a prevedere misure per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dal COVID-19, tra cui le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- b) è previsto il rifinanziamento di euro 120 milioni del fondo di cui all'art. 183, comma 2 del D.L. n.34/2020 destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, spettacoli e mostre;
- c) è previsto il rifinanziamento di euro 150 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo

MISURE DI CARATTERE GENERALE

❖ Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La norma prevede che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, **l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

L’Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa previsto, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

❖ Riduzione Canone RAI

Per l’anno 2021, **per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico** (*si ritiene che la indicazione del settore sia errata, ricomprendendo la categoria anche le somministrazioni di alimenti, oltre che di bevande: se così non fosse la disposizione non sarebbe applicabile ad alcuna attività*) **il canone speciale di abbonamento RAI** (RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) **è ridotto del 30 per cento**.

Per il medesimo anno, è stanziata la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere alle imprese interessate che avessero già assolto l’obbligo di pagamento del canone speciale un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del decreto. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Va considerato che il termine per il pagamento del canone è stato prorogato al 31 marzo, ma le imprese hanno già ricevuto i bollettini per i pagamenti riportanti gli importi non ancora ridotti. La RAI comunicherà a breve le procedure per i pagamenti con la prevista riduzione del 30%.

❖ **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**

Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.**

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto

❖ **Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga**

a) **Estensione dell'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico**

Con modifica dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:

- **le imprese di pubblico esercizio** di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP, **sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale** di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone mercatale** di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. **L'esonero, lo si sottolinea, riguarda dunque le sole occupazioni temporanee nei mercati.**

b) **Estensione della durata della semplificazione delle procedure per l'ottenimento delle concessioni di suolo pubblico**

- A far data dal **1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse **sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria,**

in deroga al regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al DPR n. 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

MISURE RIGUADANTI LE POLITICHE DEL LAVORO

❖ Proroga delle misure di integrazione salariale al reddito dei dipendenti.

L'art. 8 del DL in esame dispone un finanziamento di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (con causale «Covid-19»), da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno 2021, per le aziende che utilizzano gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (CIGO). Non solo, perché dal 1° luglio si considererà azzerato il contatore per la CIGO. L'intervento è più consistente per le imprese che possiamo definire più piccole, coperte da cassa integrazione in deroga o dal fondo di integrazione salariale (FIS, FSBA, altri fondi), perché potranno beneficiare della cassa Covid - 19 per 28 settimane, dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Sostegni non comporterà, come anticipato, il versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro, pertanto continuerà a essere gratuito per tutti.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Restano invariati i termini di invio delle domande di intervento dell'ammortizzatore sociale, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Importante novità riguarda la facoltà del datore di lavoro di optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS o per l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale. Il Decreto Sostegni all'art. 8 comma 6 introduce una norma di principio volta a garantire la piena libertà per i datori di lavoro di optare per una soluzione o per l'altra.

Sino ad oggi ciò non era del tutto possibile per i datori di lavoro interessati dalla cassa integrazione in deroga di dimensione fino a 5 dipendenti, nonché per la CISOA degli impiegati, poiché per loro era possibile solo il pagamento diretto da parte dell'INPS della prestazione.

Qualora la scelta del datore di lavoro ricada sul pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, continuerà ad essere opzionabile il sistema di pagamento che prevede l'anticipo del 40% dell'indennità ai lavoratori, in tempi che si promettono brevi, ed il saldo dell'indennità spettante successivamente allo scadere del periodo richiesto.

La semplificazione più rilevante che viene introdotta dal "Sostegni" attiene al trasferimento all'INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. Viene introdotto il

flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l'arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all'INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41. Viene di fatto abolito il modello SR41.

L'articolo 8 comma 13 apre alla possibilità di estendere oltre le 40 settimane complessive (12 della legge di bilancio 2021 e 28 del Decreto Sostegni) i periodi di ammortizzatore sociale di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, demandando tale intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sempreché, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme già stanziare.

❖ **Blocco dei licenziamenti.**

È previsto un percorso differenziato sempre dall'art. 8 del DL in oggetto: (i) una proroga breve, fino al 30 giugno 2021, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori e (ii) un divieto, invece, più esteso 31 ottobre 2021 solo per le aziende coperte dalla CIGD (cassa in deroga), dal FIS (e altri fondi di solidarietà) e del settore agricolo. Vengono confermate le tre deroghe al divieto di licenziamento (per cessazione definitiva dell'impresa, per accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo e per dichiarazione di fallimento, nel caso in cui non sia previsto l'esercizio provvisorio). Usare le 28 settimane estenderebbe il divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021. Non usarle invece anticiperebbe al 30 giugno 2021 la fine della vigenza del divieto di licenziamento.

Questo meccanismo nasconde un pericolo. Potrebbe mettere a rischio un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 che potrebbe divenire illegittimo se il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Bisogna pertanto essere prudenti prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021.

Questo è un nostro primissimo commento sul testo. Si attendono sul punto chiarimenti dal ministero competente.

❖ **Contratti a termine.**

L'art. 17 del DL in esame prevede la possibilità, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare e prorogare senza causale i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una volta sola. Tutto questo al fine di semplificare il prolungamento dei contratti a termine in un periodo di crisi, in attesa di mettere mano alla modifica della norma di legge (che, soprattutto nella formulazione delle causali, appare ormai da sistemare ampiamente).

❖ **Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali**

All'art. 10 viene riconosciuta un'indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

❖ **Nuova indennità per i lavoratori sportivi**

I commi da 10 a 14, sempre dell'art. 10 prevedono, invece, l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.), di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità sarà pari a:

- 1.200 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
- 2.400 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 3.600 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.

❖ **Reddito di emergenza**

L'art. 12 riconosce l'erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

❖ **Naspi**

All'art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Si evidenziano inoltre questi interventi:

- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di

Cittadinanza, al fine di tenere conto dell'aumento delle domande;

- l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- si evidenzia inoltre **l'assenza di agevolazioni contributive** riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.
- Pignoramenti su stipendi e pensioni con il comma 2 dell'art. 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.